



CITTA' DI TORINO

MOZIONE

dal Consiglio Comunale in data 14 ottobre 2024

OGGETTO: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 214/2024/R/TLR DI ARERA IN VISTA DELLA NUOVA TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO. OPZIONE TARIFFARIA PER LA CITTA' DI TORINO. PROPOSTA

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- il Servizio di Teleriscaldamento (di seguito TLR nds), avviato nel 1982 nel Quartiere Vallette, è una modalità di riscaldamento che riguarda oggi oltre 450.000 cittadini* residenti nella città di Torino e che interessa circa 150.000 cittadini* dei Comuni della prima cintura torinese;
- il Servizio di TLR risponde al doppio requisito di maggior sostenibilità ambientale (riduzione delle emissioni inquinanti e riciclo delle materie prime utilizzate, l'acqua nel caso di specie) e di sostenibilità economica (almeno sino al 2019 il costo del servizio di riscaldamento in regime di TLR è risultato maggiormente favorevole rispetto a quello che utilizzava caldaie a gas);
- il Servizio di Teleriscaldamento, come da sentenza del TAR Piemonte n. 1274/2018, rientra tra i servizi pubblici locale facoltativi di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 267/2000, articolo che recita: gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

DATO ATTO CHE

- con D.Lgs. 102/2014 sono stati attribuiti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) poteri in materia di regolazione delle tariffe del settore del TLR esclusivamente per le reti di nuova realizzazione, nel caso di obbligo di allacciamento alla rete imposto da Comuni o Regioni;
- nel 2022 ARERA ha avviato una indagine conoscitiva, a seguito dell'impennata dei prezzi del gas in parte almeno di origine speculativa, al fine di valutare la congruità dei prezzi applicati dai soggetti economici operanti nel settore del Teleriscaldamento;
- gli elementi di criticità emersi da tale indagine hanno indotto ARERA a porre in sede parlamentare il tema dell'introduzione di un regime di tariffe regolate al fine di assicurare

contestualmente la copertura dei costi sostenuti dagli esercenti e il progressivo avvicinamento all'efficienza allocativa, attraverso una limitazione delle distorsioni originate da asimmetrie informative e potere di mercato, con un conseguente incremento del benessere sociale complessivo;

- a livello normativo tale istanza di ARERA è stata recepita con l'introduzione della L. 41/2023 che all'articolo 47 prevede l'applicazione di tariffe regolate per la generalità delle reti di teleriscaldamento, modificando il D.Lgs 102/2014 che ora dispone che l'Autorità stabilisca le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- in data 24/11/2023 è stato pubblicato da ARERA il Documento per la consultazione n. 546/2023/R/TLR ad oggetto: "ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO";
- tale documento, che in fase di premessa ricorda l'iter normativo che ha determinato l'introduzione di un regime di tariffe regolate, basate sul costo effettivo del servizio, si articola con una proposta successiva di definizione della tariffazione così sintetizzata: in una prima fase, di durata annuale a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Autorità, nel coniugare le esigenze di tutela degli utenti finali e di mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dei soggetti esercenti, è orientata ad adottare un regime transitorio fondato su un vincolo ai ricavi ammessi determinato sulla base del costo evitato, individuato secondo logiche di efficienza. In una seconda fase, con decorrenza gennaio 2025, pur con approccio improntato alla gradualità, l'Autorità intende fissare il vincolo ai ricavi ammessi sulla base dei costi del servizio (Metodo Tariffario Teleriscaldamento, MTT), secondo criteri che saranno oggetto di specifiche consultazioni nel corso del 2024;
- con Deliberazione del 28/12/2023 n. 638/2023/R/TLR ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO TELERISCALDAMENTO PER IL PERIODO TRANSITORIO", ARERA, tra il resto, ha previsto:
 - a) di definire per il periodo transitorio (compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024), criteri per la fissazione del vincolo ai ricavi basato su logiche di costo evitato (il costo del servizio di riscaldamento alternativo più conveniente disponibile sul mercato), al fine di assicurare l'applicazione di prezzi coerenti con un assetto concorrenziale del mercato dei servizi di riscaldamento;
 - b) di introdurre, a partire dal 1° gennaio 2025, un vincolo ai ricavi determinato sulla base dei costi efficienti di erogazione del servizio, secondo criteri che saranno oggetto di specifiche consultazioni nel corso del 2024;
 - c) di individuare gli impianti di riferimento per il calcolo del costo evitato sulla base delle attuali condizioni del mercato dei servizi di riscaldamento, prendendo come riferimento le caldaie a condensazione alimentate a gas nelle aree metanizzate e le caldaie alimentate a pellet nelle aree non metanizzate;
 - d) con riferimento ai criteri di determinazione del costo evitato:
 - I) di aggiornare mensilmente il valore del costo evitato in modo da tenere conto delle dinamiche dei prezzi nei mercati delle commodity;
 - II) di definire i costi di acquisto del combustibile utilizzato nelle caldaie a condensazione alimentate a gas sulla base delle condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità per gli utenti vulnerabili del settore del gas;
- ARERA ha pertanto deliberato l'avvio del metodo cosiddetto cost reflective al gennaio 2025;

CONSIDERATO CHE

- con Documento per la consultazione 214/2024/R/TLR del 28/05/2024 ad oggetto "Orientamenti iniziali per la definizione del metodo tariffario per il Servizio di Teleriscaldamento" la stessa ARERA ha confermato la necessità di una modifica nella regolazione tariffaria rispetto a quella transitoria che, come sopra indicato, prevede la definizione del vincolo ai ricavi sulla base del costo evitato, opzione che, come evidenziato dalla stessa ARERA, rappresenta la soluzione con valutazione complessiva peggiore per il metodo a regime;
- in tale Documento, ARERA propone alla consultazione, oltre a quella di cui sopra, tre differenti opzioni di regolazione tariffaria di seguito descritte:
 - Opzione A.1: prevede l'adozione di un approccio cost of service, con la definizione del vincolo ai ricavi a partire dai costi sostenuti dagli esercenti;
 - Opzione A.2: prevede la definizione del vincolo ai ricavi sulla base di costi standard;
 - Opzione A.3: prevede di adottare un approccio revenue cap, ossia di definire il vincolo ai ricavi sulla base dei costi sostenuti dagli esercenti in un anno di riferimento e di aggiornare il vincolo su base parametrica, in relazione a specifici indicatori rappresentativi dell'evoluzione del costo degli input necessari all'erogazione del servizio (inflazione, costo del combustibile ecc.);
- in tale Documento, ARERA indica altresì gli obiettivi specifici considerati per la valutazione delle tre opzioni, obiettivi di seguito indicati:
 - a) promuovere lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficienti;
 - b) fornire incentivi all'incremento dell'efficienza nella gestione del servizio;
 - c) prevedere meccanismi volti al trasferimento delle maggiori efficienze agli utenti del servizio;
 - d) considerare l'equilibrio economico-finanziario dei gestori;
 - e) favorire la semplicità amministrativa;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

ARERA, pur esprimendo particolare favore nei confronti della Opzione A.2, riconosce tuttavia nella Opzione A.1 i seguenti vantaggi:

- a) consente di contenere il profitto e la rendita dell'esercente, in quanto le tariffe riflettono il costo del servizio, in luogo del valore di mercato, in particolare, l'adozione di un approccio cost reflective permette di trasferire agli utenti finali eventuali benefici derivanti dall'utilizzo di fonti energetiche a basso costo;
- b) assicura la sostenibilità economica finanziaria del servizio;
- c) determina un contesto favorevole alla realizzazione di nuovi investimenti, inclusi quelli necessari al processo di transizione energetica, in quanto è possibile adeguare le tariffe del servizio sulla base dei costi effettivamente sostenuti dagli operatori;

VISTO CHE

- ARERA prevede che (punto 6 del Documento) nel caso in cui il vincolo ai ricavi sia determinato a partire da costi sostenuti dagli esercenti, risulta necessario che un soggetto dotato dei necessari profili di terzietà rispetto al gestore effettui una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati contabili e delle informazioni prodotte dal gestore (la cosiddetta attività di validazione);
- al punto 6.3 l'Autorità prosegue con la possibile identificazione di tale soggetto nell'Ente Locale, specificando come segue: "Tale attività potrebbe essere attribuita, in coerenza con le attività di collaborazione tra istituzioni pubbliche ed enti locali previste dall'articolo 9, comma 1 del D.Lgs. 201/2022, al Comune in cui è localizzata la rete di teleriscaldamento alla luce dei compiti già

attribuiti ai comuni in materia di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'erogazione del servizio;

VISTO ALTRESÌ CHE

- il servizio di TLR è gestito nel Comune di Torino e in alcuni Comuni contermini da Iren Energia S.p.A., società partecipata a maggioranza pubblica;
- Iren Energia S.p.A. gestisce il servizio di TLR a seguito di convenzione sottoscritta tra il Comune di Torino, soggetto concedente e il gestore energetico (al momento della sottoscrizione, nel novembre 1996, AEM S.p.A.) soggetto concessionario;
- lo sviluppo del servizio di TLR nell'area metropolitana è oggetto di evidente interesse da parte degli Enti Locali geograficamente coinvolti, in primis da parte del Comune di Torino, sia per le ricadute ambientali assolutamente positive, in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico, sia per la presenza e la crescita sul territorio di un sistema produttivo che coniuga appunto ambiente e lavoro;
- Iren Energia S.p.A., al fine di rendere il sistema di TLR efficiente, secondo i parametri indicati dall'Unione Europea ha avviato un'attività di ricerca in collaborazione con il Politecnico di Torino (entro il 2030 il 48% di generazione di energia termica dovrà avvenire con energie rinnovabili);
- lo sviluppo del servizio di TLR nella Città e nell'area metropolitana torinese richiede il coinvolgimento della comunità cittadina quale utente finale del servizio, anche attraverso la mediazione della sua rappresentanza politica, allo scopo di rendere trasparenti a tutt* * cittadin* i benefici economici e ambientali di tale scelta di climatizzazione;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:

1. verificare la disponibilità di Iren Energia S.p.A. alla costituzione di un Tavolo tecnico con la presenza di tecnici della Società energetica, del Comune di Torino e di eventuali altri Enti o soggetti a elevata competenza tecnico-scientifica con l'obiettivo, stante ruoli e funzioni specifici, di verificare le ricadute delle opzioni proposte da ARERA, in modo particolare della opzione A.1, sul territorio della Città di Torino;
2. anticipare simulazioni, almeno in forma sperimentale, rispetto ad alcune aree della Città a maggior criticità socio-economica, dell'applicazione della opzione A.1, date le caratteristiche della stessa - secondo l'affermazione documentale di ARERA - di maggior economicità per * cittadin*, sostenibilità economico-finanziaria per la Società energetica e possibilità di monitoraggio da parte dell'Ente Locale insita in tale opzione;
3. condividere la suindicata ipotesi operativa con i Sindaci dei Comuni metropolitani fruitori del Servizio di TLR.